



COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania

ORDINANZA SINDACALE N° 18 del 29/11/2013

INDIVIDUAZIONE DI AREE DI STOCCAGGIO TEMPORANEO DELLE CENERI VULCANICHE DERIVANTI DALLA RACCOLTA E DALLA PULIZIA DELLE STRADE PUBBLICHE E/O PRIVATE NELLE AREE URBANE ED EXTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nella giornata di sabato 23 novembre 2013, a partire dalle ore 10,45, il territorio di Calatabiano è stato improvvisamente ricoperto da una coltre nera per la ricaduta di materiale di dimensioni variabili proveniente dal Vulcano Etna - Nuovo Cratere di Sud-Est, connessa ad una rapida evoluzione da attività stromboliana a fontane di lava e dalla formazione di una nube eruttiva alta diversi chilometri;
- tale evento ha prodotto una situazione di emergenza significativa, causata dalla cospicua e devastante emissione di cenere che i venti molto intensi hanno spinto verso i quadranti nord orientali e sulla costa ionica nord orientale della Sicilia e, pertanto, anche sul territorio del Comune di Calatabiano, provocando danni notevoli soprattutto al comparto agricolo;

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo n. 152/2009 – Emergenza cenere vulcanica – Individuazione C.E.R. e loro gestione, emanata dal Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Catania prot. n. 7298 del 25/11/2013, con validità di giorni 30 dalla data di emissione;

PRESO ATTO che la predetta ordinanza attribuisce alle ceneri vulcaniche derivanti dalla raccolta e pulizia delle strade pubbliche o private prodotte nelle aree urbane del Comune della Provincia di Catania, il C.E.R. 200303 “residui della pulizia stradale”, mentre attribuisce alle ceneri vulcaniche derivanti dalla raccolta e pulizia delle strade pubbliche o private prodotte nelle aree extraurbane del Comune della Provincia di Catania, il C.E.R. 170504 “terre e rocce”;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 25/11/2013 è stato richiesto, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. C), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la dichiarazione dello stato di emergenza per i gravi eventi vulcanologici accaduti il giorno ventitré novembre 2013, ore 10.45 e segg., ed al contempo è stata individuata l'area per lo stoccaggio temporaneo del materiale vulcanico raccolto sita in c.da Ponte Borea, riportata in catasto al fg. 21, part. 454 di proprietà comunale;

CONSTATATO che tale area di stoccaggio temporaneo risulta in atto saturo e non può accogliere le ulteriori ceneri vulcaniche derivanti dalla raccolta e dalla pulizia delle strade, destinate alla rimozione ed al trasporto presso gli impianti autorizzati in grado di trattare i rifiuti, ovvero, che svolgono attività di recupero dei C.E.R. 200303 e C.E.R. 170504;

RILEVATI, pertanto, i gravi problemi di sicurezza ed igiene scaturenti dalla presenza delle ceneri vulcaniche lungo le arterie stradali del Comune, che configurano una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

VALUTATA l'opportunità di minimizzazione dell'attività di trasporto del rifiuto costituito dalle ceneri vulcaniche e di velocizzare le operazioni di spazzamento e pulizia, grazie alla presenza sul territorio comunale di una zona di stoccaggio temporaneo appositamente individuata, al fine del successivo conferimento ad impianto autorizzato al recupero di rifiuti inerti;

PRESO ATTO delle prescrizioni dettate dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico consistenti nel consentire l'accesso esclusivamente ai mezzi comunali o autorizzati dal medesimo Comune e nel depositare provvisoriamente in due luoghi distinti la sabbia proveniente dalla raccolta in ambito urbano e extra urbano;

RITENUTO opportuno limitare gli impatti ambientali derivanti dalla movimentazione di notevoli quantità di inerti (cenere vulcanica) giacenti sulle strade pubbliche e/o private, circostanza, che non può essere ottenuta altrimenti;

VISTO l'art. 178 del Decreto Legislativo n. 152/2006, per il quale la gestione dei rifiuti costituisce attività di

pubblico interesse, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente;

VISTO l'art. 191 del Decreto Legislativo n. 152/2006 in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi;

VISTO l'art. 198 del Decreto Legislativo n. 152/2006 che individua le competenze dei Comuni;

RITENUTO di dovere provvedere in via del tutto contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 e s.m.i. del D.Lgs 152/2006, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente attraverso l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria e della presente Ordinanza;

ORDINA

1) di individuare quale area di stoccaggio temporanea da adibire allo stoccaggio delle ceneri vulcaniche derivanti dalla raccolta e dalla pulizia delle strade pubbliche e/o private assimilabili a rifiuti CER 200303 e CER 170504, il sito di proprietà comunale nei pressi dei campetti polivalenti con accesso carrabile (cancello) dalla via Umberto (riportata in catasto al fg. 15, particelle 135-136-599) in aggiunta al sito già individuato che in atto risulta saturo e non può accogliere le ulteriori ceneri vulcaniche sito di proprietà comunale in c.da Ponte Borea, (riportata in catasto al fg. 21, particella 454).

2) di consentire l'accesso esclusivamente ai mezzi comunali o autorizzati dal medesimo Comune e nel depositare provvisoriamente in due luoghi distinti le ceneri vulcaniche provenienti dalla raccolta in ambito urbano e extra urbano.

2) È fatto divieto di miscelare rifiuti raccolti in maniera separata, ancorché costituiti da prevalente frazione inerte, alle ceneri vulcaniche derivanti dalla raccolta e dalla pulizia di luoghi e di strutture pubbliche e/o private, urbane ed extraurbane, del Comune.

4) Incaricare la Polizia Municipale per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale, il 29 novembre 2013



I Sindaco
Dr. Giuseppe Inteliscand